

## Profilo Istituzionale ed Organizzativo

Il PUT e il Piano Regionale di Sviluppo (P.R.S.) sono gli strumenti generali della programmazione regionale, come previsto dallo Statuto della Regione dell'Umbria, agli artt. 19, 20 e 21.

La Regione dell'Umbria, insieme a Province e Comuni, è soggetto "competente alla formazione degli atti e strumenti della pianificazione e programmazione" degli interventi sul Territorio ai sensi della l.r. 10 aprile 1995, n. 28.

In particolare, gli indirizzi statutari sono i seguenti:

- La Regione assume la programmazione come metodo della propria azione e come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo della comunità regionale.

Strumenti generali e contestuali della programmazione regionale sono il piano regionale di sviluppo ed il Piano Urbanistico Territoriale.

- Il Piano Urbanistico Territoriale, approvato con legge, individua le risorse presenti nel territorio regionale ed assume come scelta fondamentale la definizione delle compatibilità di ogni intervento umano con la tutela del territorio e dell'ambiente regionale.
- La Regione attraverso il piano regionale di sviluppo e il Piano Urbanistico Territoriale, promuove la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture; provvede alla difesa dell'equilibrio ecologico ed alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali e paesistiche.
- Assume il carattere policentrico del territorio umbro come fattore determinante per la qualificazione dell'ambiente urbano regionale e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine favorisce il recupero e la rivitalizzazione degli insediamenti e dei centri storici.
- Adotta provvedimenti tesi alla salvaguardia dalle calamità anche attraverso il concorso alla organizzazione di servizi e strutture di protezione civile.
- La Regione concorre a promuovere un ordinato ed equilibrato sistema della viabilità e delle comunicazioni, integrato con il sistema nazionale ed a realizzare ogni altra infrastruttura atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità.
- Organizza il sistema dei trasporti per garantire la più ampia mobilità, individuale e collettiva all'interno del territorio regionale.

Il PUT, nella sua peculiare costituzione di atto programmatico legislativo, detta le regole certe della pianificazione autonoma degli Enti locali.

Sulla base di tali finalità, il Consiglio Regionale ha approvato le ll.rr. 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 1997, n. 31, che oltre a dettare norme per le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori, assegnano al PUT un ruolo nella costruzione concreta dei rapporti di cooperazione tra l'Umbria e gli altri livelli istituzionali con i quali occorre coordinare le scelte di governo dell'assetto del territorio, individuando esattamente i contenuti e l'efficacia delle previsioni del PUT.

Le leggi regionali dettagliano i contenuti del PUT come di seguito indicato:

a) individuano le risorse presenti nel territorio regionale che per la loro rilevanza economico-sociale o ecologico-ambientale o storico-culturale costituiscono patrimonio di interesse regionale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

b) indicano i territori regionali ad elevata sensibilità ambientale, quali le zone di interesse naturalistico, paesistico, archeologico e storico artistico, nonché le aree protette, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) definiscono criteri per la tutela e l'uso delle parti del territorio esposte a rischio sismico, a pericolo geologico, idrogeologico e comunque soggette a processi di degrado ambientale;

d) definiscono i criteri per l'organizzazione territoriale della protezione civile;

- e) dettano criteri per rendere le scelte insediative congruenti con gli obiettivi regionali della mobilità di persone e merci;
- f) individuano il sistema territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale ed interregionale, indicando le relazioni con il sistema nazionale;
- g) individuano il sistema dei servizi e delle attrezzature di interesse regionale e interregionale;
- h) fissano i criteri per la distribuzione territoriale dei grandi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali e turistici;
- i) indicano le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di speciali obiettivi di interesse regionale, il piano può essere attuato mediante progetti speciali territoriali o mediante piani particolareggiati esecutivi, di norma di iniziativa regionale e provinciale;
- l) individuano i soggetti preposti e definiscono procedure anche differenziate per il proseguimento di particolari obiettivi di piano di interesse regionale;
- m) individuano, anche in termini fondiari, eventuali ambiti del territorio regionale da sottoporre a specifica disciplina d'uso sulla base di particolari obiettivi di interesse regionale.

La nuova legge urbanistica regionale (l.u.r.) ha introdotto l'innovazione che consente agli Enti locali di "approvare il proprio piano" rafforzando il PUT, quale "piano delle regole", che attraverso specifiche normative e prescrizioni cartografiche, costituisce il riferimento fondamentale per gli stessi. Essa ha sostanzialmente confermato quanto sopra esposto, modificando parzialmente i contenuti degli strumenti di programmazione e di quelli di pianificazione, per migliorarne gli effetti sinergici e cooperativi propri dei diversi contenuti e livelli di intervento. In particolare è stata meglio determinata l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) come piano paesistico ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, integrata dalla l. 8 agosto 1985, n. 431. La precedente impostazione prevedeva che l'intero territorio provinciale fosse sottoposto alla vigenza di una disciplina "paesistica", ingenerando conseguentemente ragionevoli dubbi sulla concreta possibilità di poter redigere una pianificazione così particolareggiata per territori così estesi. Nella l.r. 31/97, al P.T.C.P. è assegnato il compito di determinare "i particolari ambiti" del territorio provinciale ove, anche per effetto delle indicazioni del PUT, esso assume il valore ed ha il conseguente contenuto pianificatorio di dettaglio, previsto per un piano paesistico.

Infine l'identificazione da parte del PUT degli elementi costituenti lo scenario della pianificazione comunale a livello strutturale, crea condizioni di fattibilità per ogni possibile interfacciatura tra le "proposte d'Area", le scelte del governo regionale e le esigenze dei comuni, eliminando la frantumazione municipalistica attraverso il sostegno delle iniziative di coesione e di cooperazione che aggregano i territori al di là dei confini amministrativi.

In proposito, le previsioni del PUT si fondano sui Protocolli di collaborazione interregionale, con Toscana, Marche, Lazio e apposite cartografie raccolgono anche le proposte derivanti da ricerche dell'Università di Perugia.

Nelle nuove leggi regionali al PUT è pertanto assegnata la principale finalità di sostenere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio regionale. Il P.T.C.P. è invece esaltato nel suo valore di imprescindibile riferimento per la dimensione intercomunale.